



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

## SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE N° 245 del 06/03/2017

**OGGETTO:** TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2013 PERSONALE  
DIPENDENTE: INDENNITÀ PER SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITÀ,  
INDENNITÀ DI RISCHIO, PER ATTIVITÀ DISAGIATE, MANEGGIO VALORI -  
LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI AVENTI DIRITTO

Registro di Settore  
N° 61 del 06/03/2017

Il giorno sei del mese di Marzo dell'anno duemiladiciassette

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO che il trattamento economico dei dipendenti, oltre ad una parte fondamentale include anche quella accessoria, caratterizzata da contingenza ed eventualità, concretamente individuabile in svariati istituti. Questi sono regolamentati dalla contrattazione di comparto nazionale e/o di secondo livello e possono ricorrere a seconda delle condizioni soggettive dei dipendenti, nonché di determinati presupposti contrattuali;

RILEVATO che la fonte del trattamento economico dei dipendenti rimane in ogni caso la contrattazione nazionale e, nei limiti da questa consentiti, quella decentrata integrativa intervenuta presso ogni amministrazione, secondo la tempistica e le modalità fissate agli artt. 4 e 5 CCNLL 01/04/1999 (il primo riscritto dall'art. 5 CCNLL 22/01/2004). In particolare:

- \* che ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 165/01 *“l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi”*;
- \* che ai sensi dell'art. 45 comma 1 del d.lgs. n. 165/01 *“il trattamento economico...ed accessorio è definito dai contratti collettivi”*;
- \* che l'art. 5 comma 4 del CCNLL 01/04/1999 per come riscritto dall'art. 4 CCNLL 22/01/2004 prevede che i contratti collettivi decentrati integrativi *“conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi”*;

CONSIDERATO altresì:

- ✓ che esistono istituti connessi al salario accessorio (turnazione, reperibilità, maggiorazione festiva, indennità di posizione parte fissa per le P.O.) rispetto ai quali la normativa contrattuale di livello nazionale è l'unica fonte di disciplina (non residuando alla contrattazione decentrata a livello di ente alcun margine di regolamentazione), configurandosi pertanto rispetto ad essi un diritto soggettivo perfetto a favore degli aventi diritto, qualora ricorrano tutte le condizioni contemplate. Rispetto ad essi non si ravvisa l'esigenza di provvedere atteso che gli aventi diritto hanno già ottenuto ogni spettanza per l'anno 2013;
- ✓ che si ravvisano altri istituti pur connessi al salario accessorio (disagio, rischio, indennità di responsabilità, maneggio valori) per i quali, oltre alla contrattazione nazionale, è pur rilevante per ciò che attiene alla determinazione dei criteri di individuazione (contratto normativo) ed alle modalità e quantità di erogazione (contratto economico), l'intervento della contrattazione decentrata;
- ✓ che per l'anno 2013, in data 30/12/2015, in sede di contrattazione decentrata si addivenuto alla determinazione delle fattispecie indennizzabili ed alla ripartizione del fondo ex art. 15 CCNLL 01/04/1999, stanziando concretamente a favore di ogni istituto una determinata somma;

RILEVATO:

- che l'art. 4 CCNLL 01/04/1999 prevede che gli enti, in sede di contrattazione decentrata, tra l'altro, regolamentino le seguenti materie: le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e) (leggi: disagio), f) (leggi: specifiche responsabilità) e g) (leggi: compensi connessi a specifiche disposizioni di legge). In proposito il regime dell'ultima contrattazione decentrata integrativa con effetti sulle prestazioni rese nell'anno 2013 prevede le ipotesi concrete agli artt 10 - 15 - 16 - 17;
- che l'art. 36 CCNLL 14/09/2000, tra le altre cose, prevede che l'importo dell'indennità giornaliera di maneggio valori (spettante ai sensi del medesimo articolo al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa), è determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata. In proposito il regime della contrattazione decentrata integrativa sottoscritto il 30/12/2015 da applicarsi al 2013 prevede la suddetta ipotesi all'art. 11;
- che l'art. 37 CCNLL 14/09/2000 prevede che *gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale*. In proposito il regime dell'ultima contrattazione decentrata integrativa sottoscritto il 30/12/2015 da applicarsi alle prestazioni lavorative rese nel 2013, prevede le ipotesi concrete all'art. 9;
- che l'art. 18 CCNLL 01/04/1999 disciplina l'erogazione dei compensi connessi alla produttività a favore del personale dipendente, correlando l'erogazione della medesima agli effettivi miglioramenti di produttività e di incremento quali-quantitativo dei servizi e subordinando altresì il loro riconoscimento ad una valutazione a consuntivo dei risultati raggiunti alla luce del sistema di valutazione in essere presso l'ente locale (nella fattispecie deliberazione G.M. n.224 del 29/06/2012);

VISTE:

- le note prott. 34600 del 21/07/2016 a firma del funzionario P.O. arch. Eulilli integrata dalla prot. 49052 del 24/10/2016, nonché le note prott. 38595 del 19/08/2016, 47440 del 14/10/2016 e 48404 del 20/10/2016 a firma del dott. Filippo Nesci, contenenti i nominativi dei dipendenti aventi diritto alle specifiche indennità, alla luce della contrattazione decentrata locale applicabile per l'anno 2013;
- le note prott. 50842 del 03/11/2016, 49720 del 26/10/2016, 48955 del 24/10/2016 a firma della dott.ssa A. Teti, con le quali si individuavano, alla luce contrattazione decentrata locale applicabile per l'anno 2013, gli aventi diritto di propria competenza alle indennità contrattuali ed alle specifiche responsabilità, rispetto ai quali procedere per gli importi contrattualmente convenuti;
- la nota prot. 8342 del 22/02/2017 con la quale il dirigente del Settore 8 si rimettono al Servizio GRU i tabulati contenenti le competenze individuali derivanti dagli istituti riconosciuti nell'anno 2013 per la successiva erogazione agli aventi diritto;

CONSIDERATO che nulla osta alla liquidazione delle competenze accessorie concernenti l'annualità in oggetto, rilevandosi la presenza di ogni presupposto di legge ed in particolare, per la parte normativa, ai sensi dell'art. 4 CCNLL 01/04/1999, il regime contrattuale derivante dal documento sottoscritto il 30/12/2015;

RILEVATA la competenza a provvedere degli organi gestionali ordinari atteso che trattasi di posizioni debitorie i cui presupposti sono maturati successivamente alla data del 31/12/2012 ;

ESAMINATI:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina le funzioni e le attribuzioni propriamente gestionali,
- ✓ il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. PP.II) ed in particolare l'art. 5 comma;
- ✓ il CCNLL 01.04.199, art. 4;
- ✓ il CCNLL 22.01.2004, artt. 5-6
- ✓ il CCDDII (giuridico ed economico) 30/12/2015;

## **DETERMINA**

Per i motivi in narrativa specificati, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1.** di liquidare a favore dei dipendenti riportati negli allegati "A1-A2-A3-A4-A5", parte integrante della presente, le somme segnate a margine di ciascuno, quale compenso maturato nel periodo decorrente dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, per lo specifico istituto riportato in intestazione su ogni allegato;
- 2** di dare atto che non si procede alla liquidazione di altri istituti connessi al trattamento economico accessorio (indennità di turno, reperibilità, festivo, notturno, retribuzione di posizione per incarichi di P.O) in quanto rispetto ai medesimi si è già integralmente provveduto;
- 3.** di imputare la relativa spesa per l'importo complessivo pari ad **€ 85.165,30** (oneri esclusi) nel modo che segue: alla missione 1, progressione 11, titolo 1, macroaggregato 01, scheda PEG 3211, BIL.2017 - residui 2013;
- 4.** di trasmettere copia della presente, all'Ufficio trattamento economico del personale per gli adempimenti consequenziali, al Settore 8, ed all'esecutore incaricato, affinché provveda alla pubblicazione nella specifica area della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente, in adempimento delle prescrizioni di cui alla legge n. 190/ 2012 e D.lgs. n. 33/13.

**IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to DOTT. MICHELE FRATINO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla Presente Determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 27/02/2017

**Il responsabile**  
**f.to DOTT. MICHELE FRATINO**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>ESERCIZIO</b>
----------------	----------------	-----------------	------------------

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data: 06/03/2017

**Il responsabile del Settore Finanziario**  
**f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI**